



COMUNE DI BORONEDDU

Provincia di Oristano

(Tel. 0785/50007 – Fax 0785/50061)

(C.F. 80005490950 - P.I.V.A. 00353760952 –

E- Mail info@comune.boroneddu.or.it – protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it)

Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 120 del 01.06.2018

ALL. C

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016

Servizio di gestione e apertura della Biblioteca Comunale di Boroneddu e attività connesse per il triennio 2018/2020

CIG: Z20231B359

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e procedura di gara

Il presente disciplinare detta le norme e la procedura relativa all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la gestione e apertura della Biblioteca Comunale del Comune di Boroneddu e attività connesse in attuazione della determinazione del Responsabile del Servizio n° 120 del 01.06.2018.

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta e a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016.

L'appalto rientra tra quelli indicati nell'Allegato IX del Codice dei contratti CPV 92511000-6 "Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi biblioteche", pertanto la procedura di gara è disciplinata conformemente a quanto previsto dall'art. 140 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e correlativamente dall'art. 4.

Ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del Bando, del Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'onere. Il luogo di esecuzione del servizio è la biblioteca comunale del Comune di Boroneddu (OR).

Art. 2 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara è di €. 35.245,90 (oltre l'IVA nei limiti di quanto fissato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°135 del 6 dicembre 2006 ai sensi dell'art.10 del DPR 633/1972). Tale importo è comprensivo di qualsiasi onere senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune di Boroneddu per il pagamento dello stesso. La stazione appaltante, dopo un'attenta valutazione, ritiene che non ricorrano le condizioni per la predisposizione del DUVRI e che la quantificazione degli oneri per la sicurezza è pari a zero,

in considerazione dell'assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico. L'impresa tuttavia ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Decreto Legislativo numero 50/2016 dovrà tener conto, nella formazione dell'offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta. Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto.

La durata dell'appalto è triennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione, con provvedimento formale, del presente appalto, presumibilmente dal 27.06.2018 e scadenza al 31.12.2020 eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale del Comune di Boroneddu.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara SOLO le Cooperative Sociali di tipo B e i loro consorzi, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/1991.

Tale diritto di riserva alla partecipazione, disposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., rispetta, tra l'altro, gli orientamenti applicativi definiti dall'Anac nella Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 la quale precisa che il regime di favore previsto per gli affidamenti alle cooperative di tipo B è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) **L'importo stimato dell'affidamento al netto dell'IVA deve essere inferiore alla soglia comunitaria**;
- b) **L'affidamento deve avere ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi**;
- c) **L'affidamento deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati**;
- d) **Questi ultimi devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa**;
- e) **La percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione**;
- f) **La cooperativa deve essere iscritta all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1 della L. 381/1991**;

I soggetti che intendono partecipare devono, tra l'altro, essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art.45 del D.lgs. 50/2016, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n°445/2000 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

In caso di avvalimento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, quanto previsto dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Requisiti di ordine generale e condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) Le cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 che di seguito si riportano integralmente:

“Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna*

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.*

3. *L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri*

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad*

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissala durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

E' fatto divieto ai concorrenti ai sensi dell'Art. 48 comma 7 del D. Lgs 50/2016 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nomee per conto proprio e dei mandanti.

Art. 5 – Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico – organizzativa ed economica finanziaria

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n°50/2016 le imprese partecipanti alla gara, dovranno documentare il possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di Idoneità Professionale (art 83 comma 1 lett a)

- Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per l'attività oggetto del presente appalto.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

-Il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di Repertorio Economico Amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro;
I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei direttori tecnici dell'impresa concorrente al momento della presentazione dell'offerta, nonché dei cessati nell'anno antecedente la data di avvio della gara.

Nello specifico dovranno essere indicati i dati di:

titolare di impresa individuale

tutti i soci di società in nome collettivo

tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art. 2 della L.R. n° 16/97 con l'indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione. Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l'albo regionale previsto dalla L.n°381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l'iscrizione all'albo regionale della Sardegna;
- Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M.23.06.2004;
- Inesistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 agosto 2011 n°159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n°50/2016, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati

o in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, che dovrà essere documentata per ogni soggetto interessato, come specificatamente indicato nel medesimo art. 80 comma 3;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dall'art. 17 della legge 12.03.99 n°68;

L'attestazione del requisito dovrà altresì indicare:

- L'indirizzo dell'Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
- Il numero di posizione assicurativa territoriale INAIL;
- L'indirizzo dell'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n°68/99;
- che l'impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;
- Per le imprese straniere: documentare la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa, conforme alla normativa del paese di appartenenza;

- Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n° 383/2001 OPPURE di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all'art. 1-bis della L. n°383/2001 con conclusione del periodo di emersione.
- Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l'Impresa non deve essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico.

Dovrà essere allegata l'autocertificazione relativa all'elenco di tutti i servizi svolti per conto di enti pubblici specificando il tipo di servizio, la durata e l'esito dell'incarico.

B) Capacità Economica-Finanziaria (art 83 comma 1 lett. b.)

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti dovrà essere fornita mediante:

- Dichiarazione concernente l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, ossia la gestione di più biblioteche o sistemi bibliotecari, realizzati negli ultimi 3 anni (2015, 2016 e 2017). Tale importo (fatturato degli ultimi 3 anni) dovrà essere almeno pari ad € 35.245,90 oltre l'Iva come per legge per l'intero periodo.
- Avere il bilancio, realizzato negli ultimi 3 anni (2015, 2016, 2017), in attivo o al più in pareggio.

C) Capacità Tecnico – Professionale (art 83 comma 1 lett. c.)

- Di avere svolto almeno un servizio di gestione biblioteche (per ogni annualità) o sistemi bibliotecari o reti di biblioteche e/o servizi analoghi nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017), in favore

di enti pubblici. Sono considerati analoghi quei servizi che comportano attività di catalogazione, archiviazione e gestione documentale con l'impiego di personale che sia in grado di eseguire le mansioni richieste e di rapportarsi con gli utilizzatori e con l'utenza in generale.

Tale requisito deve essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, la durata e l'esito positivo dell'incarico.

L'Aggiudicatario si obbliga a garantire prioritariamente la continuità dei rapporti di lavoro in essere secondo quanto previsto dal CCNL Federculture vigente, all'art. 20-ter in tema subentri e continuità dei rapporti.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e persistere per tutta la durata del contratto.

L'esperienza della Ditta e del Personale costituiscono requisito di accesso alla Gara e sono rilevanti ai fini della capacità tecnica, ma non determinano l'attribuzione di eventuali punteggi per la valutazione dell'offerta.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

E' inoltre richiesta l'iscrizione alla piattaforma telematica del Sardegna CAT nella categoria AL56 (servizi ricreativi, culturali e sportivi), in quanto l'intera procedura ad evidenza si svolgerà al suo interno.

Art. 6 – Modalità di partecipazione alla gara

Le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all'Ufficio Amministrativo del Comune di Boroneddu - a pena di nullità - **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/06/2018** - esclusivamente attraverso le modalità telematiche predisposte dalla piattaforma informatica Cat – Sardegna un unico PLICO contenente l'offerta relativa all'appalto per il servizio di gestione della Biblioteca Comunale del Comune di Boroneddu e attività connesse.

Il plico, a sua volta, dovrà articolarsi, sempre secondo le procedure informatiche del Cat – Sardegna in tre buste telematiche, come di seguito descritte:

- Busta A: Busta di qualifica – Documentazione Amministrativa
- Busta B: Busta tecnica - Offerta tecnica;
- Busta C: Busta Economica - Offerta economica.

La documentazione contenuta nelle buste dovrà essere firmata digitalmente.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine della presentazione, nonché di quelle pervenute in modalità differenti rispetto a quella sopra descritta.

A) BUSTA DI QUALIFICA (BUSTA A)

La prima busta telematica, dovrà contenere, a pena di esclusione a documentazione amministrativa di seguito elencata:

A1) Istanza di partecipazione alla gara – Modello DGUE (All.D)

In tale dichiarazione dovranno essere indicati:

- i dati del legale rappresentante;
- i dati della ditta che rappresenta;
- l'indicazione di partecipazione come impresa singola, in raggruppamento o consorzio (indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni impresa, con

specificazione dell'impresa capogruppo e di quelle mandanti e con indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese).

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'operatore economico.

Nel caso di A.T.I. o consorzio o G.e.i.e. non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno la predetta A.T.I. o consorzio o G.e.i.e.

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La dichiarazione dovrà contenere espressamente l'indicazione relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, così come dettagliatamente indicati all'art. 5 punti A, B, e C del presente Disciplinare di gara.

In caso di avvalimento, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 83 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 47 comma 8, del Codice;

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta – che dovranno riportare l'oggetto dell'appalto – saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

A2) Cauzione provvisoria, a garanzia della stipula del contratto per un importo pari al 2% dell'importo a base di gara, costituita in una delle forme previste dall'art 93 del D.Lgs. n° 50/2016 a favore del Comune di Boroneddu (OR). La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957 secondo comma del Codice Civile e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara e dovrà essere corredata da quanto indicato al punto successivo.

A3) Impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è

obbligatorio, pena l'esclusione, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria.

A4) Eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di A.T.I. già costituito o consorzio;

A5) Eventuale procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata;

A6) Dichiarazione contenente l'elenco di tutti i servizi svolti per conto di enti pubblici dalla quale risulti il tipo di servizio svolto, la denominazione dell'Ente, la durata e l'esito positivo dell'incarico.

A7) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (All. F), debitamente compilato e sottoscritto.

Si precisa che l'Amministrazione potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate.

B) OFFERTA TECNICA (BUSTA B).

La seconda busta telematica, relativa all'offerta tecnica dovrà contenere, a pena d'esclusione:

- Una relazione tecnica sintetica, composta da non più di 10 pagine (no fronte/retro) e redatto su carta formato A4, orientamento verticale, carattere Arial 11, di massimo 40 righe per pagina, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante. La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, con riferimento agli elementi assunti a valutazione secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente disciplinare di gara.

Il progetto tecnico dovrà essere redatto in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8 del presente disciplinare.

La ditta potrà presentare documentazione dimostrativa di quanto illustrato nella relazione.

L'offerta tecnica, pena nullità dell'offerta stessa, dovrà essere redatta in lingua italiana e datata e sottoscritta dal concorrente.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, il progetto gestionale dovrà essere presentato dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritto da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

In questo caso, dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici e contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.

Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

L'operatore economico dovrà indicare espressamente le parti del progetto tecnico contenente eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 22 e seguenti L. 241/1990 da parte di terzi.

Nella BUSTA B non devono essere inseriti altri documenti.

C) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA C).

La terza busta telematica, relativamente all'offerta economica dovrà contenere:

- l'offerta economica, ossia la dichiarazione, redatta secondo il modulo di cui all'allegato E, in regola con il bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta con l'indicazione in euro, in cifre ed in lettere, del costo proposto per il servizio oggetto dell'appalto. In caso di discordanza prevale l'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

L'offerta non potrà presentare correzioni o cancellazioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla

vigente legislazione che possano influire sui servizi oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

L'offerta dovrà contenere il ribasso unico percentuale di sconto praticato, sull'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nell'offerta dovranno essere specificamente indicati i costi della sicurezza aziendali che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto.

Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, pertanto, il concorrente deve tenere conto dei costi della sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività di impresa, connessi con l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D.Lgs n°50/2016. In sede di offerta, le imprese raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Cfr. art. 48, comma 8 D.Lgs n°50/2016). Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in aumento.

Nella busta dell'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo.

Art. 7 – Procedura di aggiudicazione

La procedura aperta – sarà espletata secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n°50/2016.

La procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. n°50/2016.

La Commissione di gara procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti.

Nella stessa seduta pubblica si svolgerà l'apertura delle offerte tecniche, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

I lavori proseguiranno in seduta non pubblica per la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi. Allo scopo la commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute.

In seduta pubblica, in data che verrà comunicata successivamente, tramite PEC, mail o altro mezzo ritenuto idoneo, ai partecipanti alla gara, presso la sede sopra indicata, si procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica nonché all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione di gara procede alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'artt. 97 del D.Lgs. n°50/2016.

Ad avvenuta verifica dell'anomalia di una o più offerte ed eseguito il procedimento per l'analisi delle giustificazioni, la Commissione giudicatrice procederà all'elaborazione della graduatoria, per la proposta della stessa all'organo competente all'aggiudicazione.

L'offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, vincola immediatamente l'offerente per n° 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32, commi 6 e 8 del D.Lgs. n°50/2016 e dell'art. 15 della L.R. 07.08.2007, n°5, commi 5 e 6.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione, in favore della migliore offerta, sarà disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, e vincola immediatamente il concorrente, mentre è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016.

Il presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi.

L'Amministrazione si riserva, motivatamente di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n°50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

L'eventuale variazione delle date sarà comunicata agli operatori economici ammessi tramite pec nonché mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i concorrenti o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

Art. 8 – Criterio di aggiudicazione

La presente procedura verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri e con i pesi di seguito indicati:

Criterio	Valore Massimo
Merito tecnico	80
Prezzo	20
Totale	100

1) MERITO TECNICO (Incidenza 80%)

Il progetto di gestione del servizio dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto nonché conformemente alle seguenti indicazioni.

Il progetto/offerta tecnica, composto da non più di 10 pagine (no fronte/retro) e redatto su carta formato A4, orientamento verticale, carattere Arial 11, di massimo 40 righe per pagina, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, in riferimento all'intero servizio da espletarsi, dovrà rispondere alle caratteristiche dell'utenza e della specifica tipologia del servizio richiesto.

L'elaborato progettuale dovrà illustrare la modalità di organizzazione del servizio, indicando nello specifico la tipologie di eventi che si intendono realizzare, nei limiti di quanto indicato negli atti di gara, l'organizzazione del personale e la sua formazione, le modalità di gestione del servizio di ludoteca, nonché il programma relativo all'inserimento socio – lavorativo della persona svantaggiata. L'elaborato dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine dei parametri e criteri sotto indicati e riportare un indice riassuntivo.

Gli elementi che saranno valutati sono i seguenti:

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – VALORE MASSIMO 80/100

	ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
1.	Organizzazione degli eventi	30
2.	Organizzazione del personale	10
3.	Servizio ludoteca	10
4.	Innovazione	20
5.	Inserimento socio – lavorativo di una persona svantaggiata	10

TOTALE	80
---------------	-----------

Ciascun elemento è suddiviso in sub-elementi e a ciascuno di essi è attribuito un punteggio massimo come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

1. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

SUB – ELEMENTO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO
1.1 Modalità di Organizzazione e attuazione del servizio con riferimento alle richieste previste nel Capitolato (in specie gli eventi da realizzare nel corso dell'anno)	Adeguatezza delle attività proposte e delle modalità di realizzazione in rapporto agli obiettivi da perseguire.	15
1.2 Cronoprogramma	Adeguatezza dell'organizzazione temporale delle attività, in riferimento anche alla concentrazione di eventi in determinati periodi dell'anno (es. coerenza dell'attività organizzata rispetto al periodo di riferimento, come in occasione di una festività).	5
1.3 Target delle attività	Adeguatezza delle attività proposte rispetto ai target individuati nel capitolato (in specie l'organizzazione di eventi mirati per i bambini e/o per gli adulti e/o entrambi).	5
1.4 Originalità degli eventi organizzati	Grado di originalità degli eventi organizzati, in relazione sia alla loro tipologia sia alla loro modalità di esecuzione.	5
TOTALE		30

2. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

SUB – ELEMENTO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO
2.1 Impiego di operatori volontari (che non comportano alcun ulteriore onere in capo alla Stazione Appaltante)	Figure professionali in aggiunta a quelle richieste in riferimento al capitolato d'oneri che apportano un valore aggiunto ai servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio animatori con competenze specifiche in alcuni settori e/o altro	5
2.2 Modalità di formazione degli operatori.	Monte ore, qualità dei programmi, professionalità dei	

<p>In questa sottovoce si valuterà il piano di formazione aggiornamento e specializzazione per gli operatori coinvolti nel servizio, da realizzare nell'arco del periodo complessivo dell'appalto.</p> <p>Si terrà conto esclusivamente delle attività formative che abbiano attinenza con l'attività progettuale, mentre non saranno considerate quelle obbligatorie per legge (Es. Sicurezza sul lavoro)</p>	<p>formatori, adeguatezza dei contenuti e modalità didattiche</p>	<p>5</p>
<p>TOTALE</p>		<p>10</p>

3. SERVIZIO LUDOTECA

SUB – ELEMENTO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO
<p>3.1 Organizzazione del servizio</p>	<p>1. Adeguatezza delle attività ludico – culturali proposte per diverse fasce d'età dei bambini; 2. Presenza di attività ludico – culturali attinenti alla valorizzazione delle tradizioni locali.</p>	<p>6</p>
<p>3.2 Originalità nelle modalità di organizzazione del servizio</p>	<p>1. Grado di originalità del servizio</p>	<p>4</p>
<p>TOTALE</p>		<p>10</p>

4. INNOVAZIONE

SUB – ELEMENTO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO
<p>4.1 Proposte aggiuntive e/o migliorative del servizio, quali servizi/attività aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel capitolato.</p>	<p>Aspetti migliorativi e aggiuntivi proposti i cui costi, in ogni caso, devono essere a carico dell'offerente e non incidere sul budget di gara</p>	<p>10</p>
<p>4.2 Modalità di supporto ai cittadini e agli utenti dei servizi bibliotecari per favorirne l'accesso e facilitare la fruizione del materiale librario e documentale in possesso alle biblioteche del sistema.</p>	<p>Descrivere le proposte d'intervento a supporto degli utenti che tenga conto delle diverse esigenze in relazione a età, genere, condizioni personali e sociali.</p>	<p>10</p>
<p>TOTALE</p>		<p>20</p>

5. INSERIMENTO SOCIO – LAVORATIVO DI UNA PERSONA SVANTAGGIATA

SUB – ELEMENTO	INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO
5. Organizzazione del tutoraggio e affiancamento della persona svantaggiata	1. Adeguatezza delle proposte di tutoraggio e affiancamento rispetto all'obiettivo finale dell'inserimento socio – lavorativo; 2. Organizzazione progressiva del progetto: si valuterà l'adeguatezza di proposte con obiettivi “crescenti” nel tempo, che consentano una progressione nella acquisizione di una professionalità da parte della persona svantaggiata; 3. Compatibilità del progetto proposto in relazione alla durata dell'appalto relativamente al triennio 2018/2020	10
TOTALE		10

Non saranno oggetto di valutazione economica e pertanto non saranno ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica, le imprese che abbiano ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 45/80, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto globalmente insufficiente.

Le eventuali proposte innovative e migliorative non dovranno modificare le modalità di effettuazione del servizio previste nel Capitolato speciale, ma soltanto integrarlo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante.

L'impegno eventualmente assunto si intende vincolante per il concorrente, per cui sarà indicato nel contratto e, nel caso di inadempimento, si procederà ad applicare le sanzioni ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto.

2) PREZZO (Incidenza 20%)

Base di gara € 35.245,90 (Oltre l'Iva come per legge)

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi alla erogazione delle prestazioni.

Al prezzo verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$Vai = Ra/Rmax$$

Dove:

Vai: Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

Ra: Valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

Rmax: Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Art. 9 – Comunicazioni

È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero un numero di fax attivo (o entrambi), debitamente indicati nel **Modello allegato D**.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono valide ed efficaci se rese al domicilio e agli indirizzi di posta elettronica e fax indicati dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 76 del Codice le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Boroneddu Via Sicilia n. 1, 09080, Boroneddu (OR) tramite Fax al n. 0785 50 061 o con raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 10 – Altre informazioni

Resta chiarito ed inteso che:

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice;

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni (ovvero altro termine previsto dalla stazione appaltante) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta;

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente;

Non sono ammesse offerte in aumento;

Il Responsabile del Servizio ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcunché;

Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte. La regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di

regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte;

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge;

Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore economico possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l'esclusione;

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni; In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto riportato nel Bando di gara e nel presente Disciplinare;

La definizione delle controversie, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria, che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale;

L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore;

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

Boroneddu, lì 01.06.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Miscali Isabella